

STATUTO DEL C.S.V.M.

Approvato dall'Assemblea Costituente il CSVM in data 3 luglio 1997 e così modificato dalle Assemblee Straordinarie dei Soci del CSVM in data 14 aprile 1998, 6 aprile 2001, 10 aprile 2002, 21 dicembre 2004 e dell'Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2013 in presa d'atto della deliberazione del Consiglio

Direttivo del 10 aprile 2013

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita in Mantova, via Felice Campi n° 6, l'associazione Centro Servizi volontariato della provincia di Mantova, successivamente indicato come C.S.V.M. con sede legale in Mantova, Strada Montata 2/a, località Cittadella.

Il C.S.V.M. è un'associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico e ha scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato, l'associazionismo sociale e la cooperazione sociale (di seguito denominate ODV, Associazioni, Coop).

Il C.S.V.M. si ispira agli articoli 1, 2, e 3 della Legge 266/91 e, per il suo funzionamento, promuove l'impegno volontario da parte delle associazioni e di singoli e se ne avvale.

Art. 2 FINALITA' E ATTIVITA'

Il C.S.V.M. garantisce pari condizioni di accesso a tutti gli utenti delle iniziative e dei servizi prodotti, senza alcuna discriminazione.

Il C.S.V.M. si propone di:

- promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle ODV, delle Associazioni e delle Coop;
- offrire assistenza e consulenza alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività;
- tenere collegamenti e fornire informazioni su politiche e programmi degli E.E.L.L., Istituzioni regionali, nazionali, europee ed internazionali;
- fornire consulenze e realizzare iniziative nel campo giuridico, fiscale e sociale;
- sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato e degli operatori sociali;



2 AGO 2013
Provincia di Mantova
UFFICIO TERRITORIALE

2° ORIGINALE
dell'atto registrato

al n° 5254

con esatti € 201,23

L'ADDETTO
Paola Franca Ogilbene



- f) attuare studi e ricerche e promuovere convegni e iniziative in ambito provinciale, in collaborazione con altri C.S.V. o altri partners pubblici e/o privati;
- g) raccogliere e mettere a disposizione informazioni, notizie, dati, e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato e del Terzo settore, locali, nazionali ed internazionali;
- h) mettere in relazione le ODV, le Associazioni e le Coop, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici e i mezzi d'informazione (giornali, radio e TV);
- i) fornire servizi agli Enti locali e alle istituzioni pubbliche e ad altri soggetti pubblici e privati tramite apposita convenzione;
- j) favorire gli incontri e la costruzione di reti tra gli Enti locali, le ODV, le Associazioni e le Coop per la costituzione e gestione delle consulte territoriali/comunali e interassociative;
- k) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari.

I servizi, di cui sopra, potranno essere erogati di norma a titolo gratuito per le ODV, prevedendo un recupero di costi in forma diretta e/o tramite apposita convenzione per le ODV medesime, le Associazioni e le Coop.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statuarie, il C.S.V.M. potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

Art. 3 SOCI

Sono soci fondatori del C.S.V.M. le seguenti associazioni e/o federazioni provinciali: Collegamento Provinciale del Volontariato di Mantova, ACLI Provinciali di Mantova, AUSER Comitato Provinciale di Mantova, ARCI Nuova Associazione Comitato di Mantova, Associazione Spazi Aperti, Associazione San Martino, Associazione AVOPAL di Mantova, Consorzio Cooperative Sociali SOL.CO, Associazione Don Paolo Bazzotti, Centro Sociale Casteldariese.

Possono aderire al C.S.V.M. le organizzazioni del volontariato e dell'associazionismo sociale e di enti non profit esistenti in ambito provinciale che ne facciano richiesta. Almeno i 2/3 dei soci devono essere organizzazioni di volontariato.

I soci costituiscono l'assemblea.

La domanda d'ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Comitato direttivo, che la sottopone con proprio parere all'Assemblea, che si esprime nella prima convocazione successiva alla presentazione della domanda.

E' previsto il versamento di una quota nella misura stabilita dal Comitato direttivo.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini previsti dal Regolamento o per decisione motivata dell'Assemblea su proposta del Comitato direttivo, adottata da almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Contro tale decisione è previsto il ricorso al Collegio dei Garanti.

I soci ordinari hanno diritto a:

- a) concorrere all'elaborazione del programma di attività e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del C.S.V.M., nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento;
- b) eleggere gli Organi sociali;
- c) decidere su ammissione e decadenza dei soci.

Sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dirigenti.

Art. 4 ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali del C.S.V.M.:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il Comitato direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) La Presidenza;
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) Il Collegio dei Garanti;

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Sono ammessi esclusivamente i rimborsi delle spese effettivamente sostenute, e se autorizzati dal Comitato Direttivo, le spese per l'uso di mezzi di locomozione o altri strumenti (telefonino etc.)

Art. 5 ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano del C.S.V.M. ed è composta dai soci fondatori, soci ordinari e dai soci benefattori. I soci benefattori non hanno diritto di voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno 3 volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato direttivo. La

convocazione dell'assemblea può essere richiesta da almeno un terzo dei soci: in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro venti giorni dalla richiesta.

L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione; dopo almeno un'ora, in seconda convocazione, con qualsiasi numero.

L'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 15 per le modifiche dello statuto, è valida in presenza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, eccetto il caso previsto all'art 3 riga 15 (perdita della qualità di socio), con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) definire il programma generale annuale e/o pluriennale di attività del C.S.V.M;
- c) determinare il numero dei componenti del Comitato direttivo;
- d) eleggere i membri del Comitato direttivo;
- e) nominare il tesoriere, i componenti dei Revisori dei conti e del Collegio dei Garanti;
- f) discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Comitato direttivo per il funzionamento del C.S.V.M. e degli organi sociali;
- g) decidere su ammissione e decadenza dei soci e decidere su adesione ad altri organismi;
- h) discutere e decidere sugli argomenti posti all'Ordine del giorno;
- i) decidere le sanzioni disciplinari riguardanti i soci. A tali decisioni essi possono opporsi appellandosi al Collegio dei Garanti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- a) modifica dello Statuto;
- b) scioglimento del C.S.V.M.

Art. 6 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato direttivo ha un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a nove. Ai membri eletti dall'assemblea si affianca un membro nominato dal Comitato di Gestione dei fondi speciali, secondo quanto

disposto dall'art. 2 secondo comma lettera C del D.M. 08/10/1997, il cui mandato è regolato dal presente Statuto.

Il Comitato direttivo può avvalersi, qualora lo ritenga necessario, della collaborazione di tecnici ed esperti.

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede.

Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritenga necessario.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione del C.S.V.M. Di conseguenza, onde realizzare il programma d'attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario nel rispetto del presente Statuto.

Il Comitato direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti che su invito possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Comitato direttivo:

- a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) decide l'ammontare della quota di adesione al C.S.V.M.;
- c) elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente (o i Vice Presidenti di cui uno vicario);
- d) nomina i rappresentanti del CSVN in organismi esterni;
- e) nomina un proprio rappresentante in eventuali organismi a cui aderirà;
- f) nomina il Direttore qualora ne ravvisasse la necessità;
- g) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento del C.S.V.M. e degli organi sociali;
- h) predispone all'Assemblea dei soci il programma annuale d'attività e le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento del C.S.V.M.;
- i) decide, su proposta del Direttore, su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- j) redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- k) riceve le domande d'adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere che sottopone all'assemblea;



- l) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dalla Presidenza;
- m) propone all'assemblea i provvedimenti di sanzione e di decadenza da socio per attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi del C.S.V.M. e per morosità.

Il Comitato direttivo dura in carica 3 anni.

Art. 7 PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante del C.S.V.M.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo.

In caso d'impedimento del Presidente, la firma sociale è assunta dal Vice Presidente vicario (o dal Vice Presidente).

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti al Vice Presidente (o ai Vice Presidenti).

Il Presidente firma gli atti amministrativi.

Il Presidente in mancanza del Direttore ha la responsabilità della gestione del personale e/o dei collaboratori.

Art. 8 LA PRESIDENZA

La Presidenza è composta dal Presidente e dai due Vice Presidenti del CSVM.

Per adempiere alle sue funzioni la Presidenza si avvale del contributo del Direttore. Alle riunioni di Presidenza partecipano di norma il Direttore ed il Tesoriere. La Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni e di elaborare le proposte di attività da sottoporre all'esame del C.D.. In caso d'urgenza, ad eccezione della nomina dei rappresentanti del CSVM in organismi esterni, la Presidenza può assumere decisioni su argomenti di competenza del C.D., salvo poi sottoporle alla sua ratifica nella prima riunione utile e comunque entro i successivi 30 giorni.

Art. 9 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo e finanziario; rimane in carica tre anni, ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti. Essi sono scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità. Tra i componenti effettivi deve essere compreso il membro nominato dal Comitato di Gestione dei fondi, secondo quanto disposto dall'art. 2 secondo comma lettera C del D.M. 8/10/1997.

I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di :

- a) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- b) controllare l'andamento amministrativo del C.S.V.M.;
- c) accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili.

Esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del C.S.V.M.

Art. 10 COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali, e decide in maniera insindacabile su qualsiasi risoluzione delle controversie entro 30 giorni.

Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica tre anni; i membri effettivi al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del C.S.V.M.

Art. 11 DIRETTORE DEL C.S.V.M.

Il C.S.V.M per il suo funzionamento può dotarsi di un dirigente della struttura organizzativa con mansioni e titolo di direttore, lo stesso opera in stretta collaborazione con la Presidenza.

Il Direttore pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari all'attuazione delle dell'assemblea dei soci e del Comitato direttivo e alla corretta gestione del C.S.V.M, partecipa senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea, del Comitato direttivo e di norma a quelle della Presidenza. Partecipa alle riunioni del Comitato Tecnico promosse dal Coordinamento Regionale dei CSV Lombardi.

Ulteriori compiti e/o le precisazioni di quelli assegnati potranno essere espressi nel Regolamento.

Art. 12 COORDINAMENTO LOMBARDO CENTRI DI SERVIZIO

Il CSVM può aderire al Coordinamento Lombardo ed al Collegamento Nazionale dei Centri di Servizio al fine di una migliore programmazione dei

servizi e delle iniziative che possono avere anche carattere regionale o nazionale.

Art. 13 BILANCIO

L'esercizio sociale e i tempi di presentazione del bilancio preventivo e consuntivo tengono conto dei tempi stabiliti dal Comitato di Gestione per la ripartizione dei fondi speciali destinati ai Centri di Servizio per il volontariato.

Il patrimonio del C.S.V.M. è costituito da:

- a) Beni mobili e immobili di proprietà dello stesso;
- b) Le eccedenze degli esercizi annuali;
- c) Erogazioni, donazioni e lasciti.

Le fonti di finanziamento del C.S.V.M. sono:

- a) I proventi derivanti dalle quote sociali; dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- b) I contributi pubblici e dei privati;
- c) I proventi derivanti da convenzioni;
- d) La gestione economica del patrimonio;
- e) I fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91 art. 15 e D.M. 08/10/1997.

Art. 14 REGOLAMENTO

Per le modalità di applicazione delle norme statutarie si farà riferimento al Regolamento di attuazione dello Statuto, che sarà redatto dal Comitato Direttivo ed approvato dall'assemblea.

Art. 15 MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Comitato direttivo o da almeno un terzo dei soci all'assemblea che si riunisce in forma straordinaria. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono adottate dalla maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Art. 16 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento del C.S.V.M. viene deciso dall'assemblea che si riunisce in forma straordinaria. La deliberazione viene presa a maggioranza da almeno 2/3 degli aventi diritto al voto. In tal caso, il patrimonio del C.S.V.M., dedotte le passività, viene devoluto ad Enti o ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto.

Art. 17 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.

Resto Atti

Mantova, li 19/04/2013



